

TI_GERICHTE 17.2000.18 vom 11. Mai 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-05-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2000.18

FR: TI_GERICHTE 17.2000.18 du 11 mai 2000

IT: TI_GERICHTE 17.2000.18 del 11 maggio 2000

Erwägungen

E. 2

Secondo gli accertamenti del Pretore, lo scopo della diffida in questione era di costringere il debitore a pagare lo scoperto di fr. 3'784.50 (consid. 3, inizio). A mente del primo giudice, minacciare un cittadino straniero di avvertire la polizia degli stranieri in caso di mancato pagamento è certamente illecita poiché, oggettivamente, lo pone in una situazione di disagio, di turbamento e finanche di preoccupazione, indipendentemente dal fatto che nel rinnovo di un permesso o rispettivamente nella concessione del domicilio la sussistenza di debiti privati per poche migliaia di franchi non abbia influsso. Da un lato tale circostanza non può ritenersi così notoria, ritenuto che la persona comune sembra piuttosto incline a credere il contrario, e dall'altro uno straniero stabilitosi nel nostro paese non può rimanere indifferente di fronte all'ipotesi che l'autorità preposta a rinnovargli il permesso sia messa a conoscenza del fatto che abbia dei debiti (consid. 3b). Il Pretore ha altresì ritenuto illegittima la minaccia contenuta nella diffida perché essa non era che un ulteriore mezzo di pressione, del tutto estraneo alla pretesa civile, per ottenere il pagamento del debito (consid. 3c). Dal momento che, tuttavia, il destinatario non aveva saldato il debito, il Pretore ha configurato l'agire dell'accusato quale reato mancato di coazione (consid. 3d).

E. 3

Il ricorrente assevera dapprima di ritenere che la mancanza di influsso dell'avviso alla polizia degli stranieri su una decisione di rinnovo di un permesso può essere nota all'uomo comune e può facilmente essere verificata. Egli contesta poi che la minaccia espressa nella diffida sia tale da porre il cittadino straniero in una situazione di disagio psicologico e di tormento considerevoli. Per quanto concerne l'illegittimità della stessa, ribadisce che, trattandosi di avviare una procedura di incasso nei confronti per l'appunto di un cittadino straniero, occorre dapprima informarsi sulla sua residenza effettiva. A causa della legge sulla protezione dei dati, informazioni del genere vengono però rilasciate solo se è provato un interesse legittimo, ossia, nel caso di mandato di incasso, è documentata la situazione debitoria. A dire del ricorrente, proprio questo accertamento preliminare del tipo di permesso suffraga la connessione tra la frase incriminata e la procedura di incasso che si sarebbe dovuto avviare nei confronti del debitore. Per concludere egli nega qualsiasi intenzione di esercitare una pressione, precisando che semmai si trattava di evitare malintesi con il denunciante.

E. 4

Orbene, gli argomenti proposti dal ricorrente non sono pertinenti. Intanto va rilevato che la frase oggetto della querela penale è contenuta in una ultima diffida di pagamento e menziona espressamente che in difetto di saldo del debito entro la data indicata non solo sarebbe stata iniziata la procedura esecutiva, ma si sarebbe provveduto ad informare

l'ufficio regionale degli stranieri. Che con tale avvertimento il ricorrente abbia espresso all'indirizzo del destinatario, cittadino straniero, la minaccia di un pregiudizio serio perché atto a porlo in una situazione di ansia e disagio non indifferente e, di conseguenza, a indurlo a cedere non può seriamente essere posto in dubbio, non essendo per nulla destituita di fondamento la considerazione del Pretore, secondo il quale non è notorio -ma semmai si dovrebbe ritenere piuttosto il contrario- che debiti privati anche di poche migliaia di franchi non influiscono su una decisione di rinnovo del permesso della competente autorità. Il ricorrente si limita peraltro in questa sede a esporre un'opinione propria, evidentemente divergente, che non rende illogico quanto ritenuto dal Pretore. Altrettanto sostenibile è che per un cittadino straniero stabilitosi nel nostro paese non può essere indifferente la circostanza che detta autorità sia posta al corrente della sua situazione di debitore. Che, poi, la verifica dell'incidenza dell'avviso all'ufficio regionale degli stranieri avrebbe eventualmente potuto essere chiarita con uno sforzo minimo nulla toglie al fatto che, in ogni caso, la prospettiva della segnalazione era atta a pregiudicare il destinatario nella sua libertà di azione. Per quanto concerne la necessità di informarsi presso detto ufficio sul tipo di permesso per seguire la procedura di incasso corretta e di documentare l'interesse legittimo per ottenere le indicazioni del caso, il ricorrente non spiega perché, per conseguire tale scopo, si rendesse necessario l'avvertimento contenuto nella diffida. Intanto il tenore dell'avvertimento in questione non dà certo adito all'interpretazione che il ricorrente tenta di dare in questa sede, specie se riferito all'intestazione della missiva e al contenuto della stessa. Inoltre, non si vede perché fosse necessario comunicare al debitore l'assunzione di informazioni presso l'ufficio degli stranieri, onde conoscerne lo statuto e la residenza per seguire la via ordinaria del precetto esecutivo o quella del sequestro. È quindi senz'altro corretto l'accertamento del Pretore, per il quale, posta nel contesto della diffida di pagamento, la frase incriminata non era altro che un ulteriore mezzo di pressione per indurre il debitore a versare il residuo scoperto della fattura. Le censure sollevate in questa sede dal ricorrente non sono, in definitiva, altro che un tentativo di dare all'avvertimento espresso all'indirizzo del debitore una diversa motivazione e interpretazione. E, infine, che l'avviso all'autorità degli stranieri fosse senza rapporto con la prestazione chiesta risulta già solo dal fatto che l'adozione di tale mezzo di coercizione non enterebbe lontanamente in considerazione per un debitore di cittadinanza svizzera. Ciò posto, la tesi del ricorrente che l'intenzione sua fosse stata solo di evitare malintesi con il debitore, oltre che ardita, si rivela priva di consistenza. Condannandolo pertanto per coazione, nella forma del reato mancato, il Pretore non ha violato il diritto federale.

E. 5

La reiezione del ricorso comporta il carico degli oneri processuali secondo la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visto per le spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia:

1. Il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 600.— b) spese fr. 100.— fr. 700.— sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: — _____; — avv. _____; — Ministero pubblico, Lugano; — _____; — Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4; — Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Bellinzona. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente _____ Il segretario Mezzi di ricorso Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro _____

E. 10

giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.